

NOTA INFORMATIVA
ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DEL CREDITO COMMERCIALE A BREVE TERMINE

AVVERTENZA

La presente Nota Informativa non è soggetta alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Poiché non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione, il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

• *Informazioni generali*

Euler Hermes S.A. (N.V.) -impresa d'assicurazione con sede legale in Belgio- è stata autorizzata in data 10 ottobre 2011 a operare in Italia in regime di stabilimento attraverso la Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia (iscrizione nell'Elenco IVASS al n. I.00099).

Il contratto di assicurazione è concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia (Sede secondaria) di Euler Hermes S.A. (N.V.) sita in Italia, via Raffaello Matarazzo, 19 - 00139 Roma Tel. 06/8700. 1 - www.eulerhermes.it – centroassistenza@eulerhermes.com

• *Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa*

Il capitale sociale della EULER HERMES S.A. (N.V.) è pari a € 229.390.287,00 interamente versato.

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO – RAMO CREDITO

La polizza ha normalmente una durata di dodici mesi ed è tacitamente rinnovabile per un eguale periodo.

Avvertenza

*Il termine di disdetta è espressamente indicato in polizza: le Parti (Contraente e Assicuratore) hanno facoltà di esercitare la disdetta mediante inoltrò di lettera raccomandata o PEC.
Inoltre l'Assicuratore ha il diritto di recedere dalla polizza in caso di trasformazione o aggravamento del rischio legato all'attività imprenditoriale dell'Assicurato.*

1. Oggetto dell'assicurazione

Il contratto assicurativo è stipulato dal Creditore nel proprio interesse.

La copertura assicurativa prevede, al verificarsi dell'insolvenza di uno o più Clienti (imprenditori privati) dell'Assicurato, il risarcimento del danno originato al mancato incasso di crediti commerciali derivanti da forniture di beni e/o servizi effettuate dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività imprenditoriale.

Avvertenza

La polizza prevede un importo al di sotto del quale la copertura non si attiva: non sono assicurate le forniture di beni o servizi di importo cumulato inferiore a 250 euro.

2. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio- Annullabilità

Le dichiarazioni rese dall'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione o rinnovo della polizza hanno valore essenziale a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile italiano.

Euler Hermes S.A. (N.V.)

Sede Legale
Avenue des Arts, 56
B - 1000 Bruxelles (Belgium)
Cap. Soc. € 229.390.287 int. vers.
Società iscritta presso la Crossroad Bank
for Enterprises con il numero 0403.248.596
Comp. di Assicurazione registrata Sez. 418

Sede secondaria e
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Raffaello Matarazzo, 19
00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
Pec eulerhermes@pec.eulerhermes.it
Codice Fiscale, Partita IVA e
N. Iscrizione Registro Imprese di Roma:
11584211004 - R.E.A. 1313655

Iscritta con il n. I.00099 nell'Elenco IVASS delle imprese di assicurazione comunitarie ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento. Imposta di bollo assolta in modo virtuale aut. n. 339719 del 8/11/2011 ril. Ag. del Entrate DPI-UT ROMA 1 – Trastevere

www.eulerhermes.it

3. *Aggravamento e diminuzione del rischio*

L'Assicurato deve comunicare all'Assicuratore ogni circostanza che, in corso di rapporto assicurativo, possa costituire aggravamento o diminuzione del rischio.

Avvertenza

La mancata comunicazione di circostanze relative all'aggravamento del rischio può comportare effetti sulla prestazione assicurativa.

4. *Scoperto obbligatorio – Percentuale di copertura*

La normativa prevede che l'imprenditore assicurandosi non possa trasferire completamente il rischio d'impresa all'Assicuratore per cui una percentuale deve rimanere a suo carico (Scoperto obbligatorio). Pertanto l'indennizzo sarà corrisposto al netto dello scoperto obbligatorio ovvero nella misura indicata in polizza come "Percentuale di copertura".

5. *Affidamenti*

• Copertura Grade

Affinché la garanzia venga attivata è necessario che il rischio Cliente, riferito a ciascun azienda con cui l'Assicurato opera od opererà a credito, sia analizzato e accettato dall'Assicuratore; sia, cioè, stabilito per ogni Cliente il relativo "Grade", che potrà essere, in qualsiasi momento, oggetto di revisione da parte dell'Assicuratore.

L'Assicurato dovrà, quindi, segnalare il nominativo del Cliente e l'Assicuratore gli attribuirà il relativo Grade che ne determina, se assicurabile, sia l'importo indennizzabile che lo scoperto.

• Copertura Free

L'Assicurato potrà inserire autonomamente -per importi ridotti e scoperti maggiori- i propri Clienti senza dover richiedere un Grade.

Avvertenza

Il mancato rispetto delle condizioni indicate in polizza per l'applicazione della Copertura Free comporta la decadenza della prestazione assicurativa.

L'Assicuratore si riserva la facoltà di revocare l'agibilità della copertura Free. In tal caso l'Assicurato ha la facoltà di recedere dalla polizza con effetto dall'ultimo giorno del mese del recesso; il premio verrà rimborsato all'Assicurato tenendo in considerazione i mesi di mancata copertura assicurativa.

6. *Premio*

Il premio assicurativo è il corrispettivo unico e indivisibile della prestazione assicurativa. Il premio è calcolato in maniera forfetaria sul fatturato assicurato. Le modalità e i termini per la determinazione e il pagamento del premio sono indicati in polizza. Il premio deve essere pagato mediante RID.

7. *Spese accessorie*

Per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari per la determinazione e l'aggiornamento delle coperture sui singoli Clienti dell'Assicurato (Grade) e per l'espletamento dell'attività di recupero dei crediti assicurati, anche solo parzialmente, l'Assicurato corrisponderà a Euler Hermes Services Italia S.r.l. -società incaricata allo scopo dall'Assicuratore- le commissioni indicate in polizza

8. *Insolvenza e sinistro*

Le ipotesi che configurano l'insolvenza a norma di polizza sono:

- a) il non ancora avvenuto pagamento decorso un certo numero di giorni -indicato in polizza- dalla data di denuncia del sinistro/mancato pagamento da parte del Cliente;
 - b) la conclusione di un concordato stragiudiziale opponibile dal Cliente dell'Assicurato a tutti i creditori;
 - e) l'ammissione del Cliente dell'Assicurato a una procedura concorsuale.
- Il sinistro si costituisce al verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati.

9. *Mandato al recupero*

E' previsto in polizza l'obbligo per l'Assicurato di conferire all'Assicuratore il mandato per il recupero dei crediti assicurati. A tale scopo le Parti concordano che il mandato di recupero sia conferito a Società del gruppo Euler Hermes.

10. *Indennizzi, Contestazioni e Massimo Indennizzo*

L'Assicuratore corrisponderà all'Assicurato gli indennizzi dovuti entro i termini indicati in polizza che decorrono, in ogni caso, dalla costituzione del sinistro.

Nei casi di contestazione del credito da parte del Cliente dell'Assicurato, la garanzia assicurativa resta sospesa fino al riconoscimento formale del credito assicurato.

L'indennizzo riguarderà la perdita garantita cui viene applicata la "Percentuale di copertura" sino al limite (Massimo Indennizzo per Cliente) relativo al Grade in vigore al momento della fatturazione.

Il "Massimo Indennizzo" di polizza rappresenta il limite massimo di indennizzi e spese che l'Assicuratore s'impegna a rimborsare all'Assicurato nel corso di ciascun periodo assicurativo.

11. *Surroga*

A seguito del pagamento dell'indennizzo l'Assicuratore è surrogato nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato relative al credito assicurato.

12. *Recesso*

L'Assicuratore ha il diritto di recedere dalla polizza in caso di trasformazione o aggravamento del rischio.

13. *Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dalla polizza*

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fondano, ai sensi dell'articolo 2952, 2° comma, del codice civile italiano.

L'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo nelle ipotesi di:

- mancato pagamento del premio da parte dell'Assicurato.
- concessione di dilazioni iniziali ai suoi Clienti superiori alla Dilazione Massima di Copertura.
- ritardo nella denuncia di Mancato pagamento.
- conclusione di transazioni con suoi Clienti non autorizzate dall'Assicuratore.
- dichiarazioni false o omissione nel fornire le comunicazioni necessarie per una corretta gestione del rapporto assicurativo.

14. Legge applicabile

La polizza è redatta in lingua italiana, la valuta contrattuale è l'euro e la legislazione applicabile è quella italiana.

15. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile alla polizza è quello vigente nel Paese di residenza dell'Assicurato; in Italia le imposte assicurative sono attualmente pari al 12,50%.

C. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E AL CALCOLO DELLA PERDITA

1. Sinistri

L'Assicurato deve denunciare all'Assicuratore, entro i termini indicati in polizza a decorrere da quello in cui ne abbia avuto conoscenza:

- le situazioni di insolvenza giudizialmente accertate a carico del suo Cliente;
- i titoli di credito insoluti soggetti a protesto a firma del suo Cliente;
- ogni mancato incasso di crediti assicurati alla scadenza originaria o prorogata ai sensi di polizza.

Avvertenza

L'Assicurato perde il diritto all'indennizzo se non rispetta il termine di denuncia.

2. Liquidazione dell'indennizzo

L'Assicuratore corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo nei termini indicati in polizza che decorrono, in ogni caso, dalla costituzione del sinistro (vedi precedente punto 7 lettera B)

3. Calcolo della perdita garantita

La perdita garantita è composta degli importi impagati indicati in fattura (incluse le spese di trasporto, di imballaggio e di assicurazione, nonché le varie tasse applicate) a esclusione degli importi relativi a spese bancarie, penalità legali, perdite su cambi e interessi di mora.

A questi vanno aggiunti il rimborso della quota di competenza dell'Assicuratore dei costi sostenuti per le azioni di recupero del credito e detratti –sempre pro quota rischio- gli importi relativi ai recuperi ottenuti o da ottenere (a esempio in presenza di offerte concordatarie).

D. INFORMAZIONI RELATIVE AI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Euler Hermes S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Raffaello Matarazzo, 19 - 00139 Roma
Funzione Gestione Reclami,
Fax: +39 06 87007597
Email: reclami@eulerhermes.com

avendo cura di indicare i dati relativi al numero di polizza e il nominativo completo, numero e data del sinistro al quale si fa riferimento, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo di doglianza e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Euler Hermes S.A. (N.V.)

Sede Legale
Avenue des Arts, 56
B - 1000 Bruxelles (Belgium)
Cap. Soc. € 229.390.287 int. vers.
Società iscritta presso la Crossroad Bank
for Enterprises con il numero 0403.248.596
Comp. di Assicurazione registrata Sez. 418

Sede secondaria e
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Raffaello Matarazzo, 19
00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
Pec eulerhermes@pec.eulerhermes.it
Codice Fiscale, Partita IVA e
N. Iscrizione Registro Imprese di Roma:
11584211004 - R.E.A. 1313655

Iscritta con il n. I.00099 nell'Elenco
IVASS delle imprese di assicurazione
comunitarie ammesse ad operare
in Italia in regime di stabilimento.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
aut. n. 339719 del 8/11/2011 ril. Ag. del
Entrate DPI-UT ROMA 1 – Trastevere

www.eulerhermes.it



Se l'esito del reclamo non è soddisfacente o in assenza di un riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, è possibile rivolgersi a:

IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21

00187 Roma

avendo cura di indicare i seguenti dati:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza della normativa di settore possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra riportate.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per ulteriori approfondimenti s'invita alla lettura della "Guida ai reclami" pubblicata dall'IVASS sul sito internet www.ivass.it

EULER HERMES S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Generale per l'Italia

Paolo Cioni



Euler Hermes S.A. (N.V.)

Sede Legale
Avenue des Arts, 56
B - 1000 Bruxelles (Belgium)
Cap. Soc. € 229.390.287 int. vers.
Società iscritta presso la Crossroad Bank
for Enterprises con il numero 0403.248.596
Comp. di Assicurazione registrata Sez. 418

Sede secondaria e
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Raffaello Matarazzo, 19
00139 Roma (Italia)
Tel. +39 068700.1 - Fax +39 068700.7000
Pec eulerhermes@pec.eulerhermes.it
Codice Fiscale, Partita IVA e
N. Iscrizione Registro Imprese di Roma:
11584211004 - R.E.A. 1313655

Iscritta con il n. I.00099 nell'Elenco
IVASS delle imprese di assicurazione
comunitarie ammesse ad operare
in Italia in regime di stabilimento.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
aut. n. 339719 del 8/11/2011 ril. Ag. del
Entrate DPI-UT ROMA 1 - Trastevere

www.eulerhermes.it

- Cliente garantito:** imprenditore privato, residente in uno dei Paesi previsti in polizza, con cui l'Assicurato opera a credito e inserito in polizza mediante apposito **Affidamento**.
- Contestazione:** qualsiasi controversia circa l'ammontare, la certezza o l'esigibilità di un Credito assicurato. In tali casi, poiché vengono meno i diritti di credito, la garanzia resta sospesa sino al riconoscimento del credito. Le spese sostenute per il superamento della contestazione rimangono a intero carico dell'Assicurato in caso di mancato riconoscimento dei diritti di quest'ultimo
- Credito assicurato:** importo certo, liquido ed esigibile relativo a una o più fatture emesse in vigenza di copertura assicurativa, dovuto da un Cliente garantito derivante dalla fornitura di beni e/o servizi effettuata dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività imprenditoriale.
- Denuncia di mancato pagamento/Mandato per il recupero:** entro i termini indicati in polizza l'Assicurato deve procedere con la segnalazione del sinistro e con il conferimento al mandato per l'azione di recupero utilizzando il modulo telematico fornito dall'Assicuratore debitamente compilato in ogni sua parte nonché allegando la documentazione comprovante il danno e riepilogata nel modulo.
- Dilazione massima di pagamento:** periodo di tempo, stabilito sulla base della dilazione di pagamento accordata dall'Assicurato ai propri Clienti assicurati, in cui è operante la garanzia assicurativa.
- Fatturato Annuo Assicurabile:** è il fatturato dilazionato che l'Assicurato svolge annualmente nei Paesi inseriti in polizza.
- Fornitura:** s'intende effettuata qualora:
- i beni siano stati messi a disposizione del Cliente anche presso i locali dell'Assicurato, se la vendita è franco fabbrica/partenza;
 - i beni siano stati consegnati a un trasportatore indipendente per essere consegnati al Cliente nel luogo convenuto nel contratto di vendita, se la vendita è franco vettore;
 - i beni siano stati consegnati al Cliente o a terzi da questi incaricati come convenuto nel contratto di compravendita, se la vendita è franco destino/arrivo;
 - i servizi siano stati eseguiti nei termini e nei luoghi previsti nel contratto di vendita.
- Globalità e coperture assicurative:** L'Assicurato deve sottoporre a copertura tutti i suoi Clienti con cui opera a credito residenti in uno dei Paesi inseriti in polizza.
- Grade:** esprime il merito di credito assicurativo del Cliente, determinando l'agibilità e le condizioni di assicurazione (massimo indennizzo individuale e percentuale di copertura).
- Massimo Indennizzo per Cliente:** è l'importo massimo di indennizzi e spese che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare a all'Assicurato in relazione al singolo danno assicurato originato dall'insolvenza del singolo Cliente.
- Massimo Indennizzo di Polizza:** è l'importo massimo di indennizzi e spese che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare a norma di polizza all'Assicurato complessivamente nel corso di ciascun periodo assicurativo.

- Percentuale di copertura:** l'Assicurato non può spossessarsi completamente del rischio imprenditoriale per cui sulla perdita garantita, per determinare l'importo dell'indennizzo, viene applicata la percentuale concordata in polizza.
- Periodo Assicurativo:** E' l'arco temporale in cui ha efficacia la copertura assicurativa a decorrere dalla data di decorrenza indicata in polizza. È fissato di norma nella misura di dodici mesi e si rinnova di dodici mesi in dodici mesi, salvo disdetta di una delle Parti da dare entro i termini indicati in polizza.
- Polizza:** E' il contratto di assicurazione composto dalle condizioni contrattuali condivise tra le Parti ivi incluse eventuali ulteriori disposizioni aggiunte con apposita appendice nonché dai Grade Cliente.
- Premio:** corrispettivo unico e indivisibile della prestazione assicurativa.
- Procedure di recupero:** azioni, amichevoli o giudiziarie, intraprese per il conseguimento del recupero del credito.
- Recupero:** qualsiasi valore ottenuto a qualsiasi titolo una volta denunciato il sinistro.
- Sinistro:** evento ricompreso in una delle ipotesi previste come insolvenza di fatto o di diritto e che determina il diritto all'indennizzo.
- Surroga:** trasferimento all'Assicuratore di tutti i diritti e le azioni dell'Assicurato connessi all'indennizzo versato a seguito della liquidazione dell' indennizzo.
- Valuta di polizza:** valuta in cui verrà convertito qualsiasi importo inerente alla gestione della polizza.